

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – RECESSO

Programmastudio può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza essa ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento di cui all'art. 6 costituisce giusta causa di recesso e in particolare Programmastudio potrà risolvere il contratto in qualunque momento, dandone preavviso almeno trenta giorni prima nel caso in cui il cliente:

- ◆ non accetti l'aumento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 2;
- ◆ non paghi anche una sola rata del corrispettivo entro 30 giorni dalla scadenza della stessa;
- ◆ non provveda in tempo utile alla consegna della documentazione, dati e dichiarazioni necessari per la loro elaborazione e registrazione..

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato da Programmastudio in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata R.R. o PEC, con un preavviso di 30 giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione con raccomandata R.R. o PEC con un preavviso di 60 gg. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Art. 2 – OBBLIGHI DI PROGRAMMASTUDIO

Con l'assunzione dell'incarico Programmastudio si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalle leggi e dalle norme e consuetudini deontologiche.

Programmastudio si impegna a non divulgare fatti o informazioni di cui viene a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, L'elaborazione dei dati e lo sviluppo della contabilità vengono eseguiti esclusivamente sulla base della documentazione consegnata dal cliente, e in particolare:

- Per le registrazioni Iva: sulla base delle fatture emesse, fatture ricevute e corrispettivi.

Programmastudio, ai sensi dell'art. 2235 del C.C. trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, restituendo tutti gli originali.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire presso la sede di Programmastudio, entro il giorno cinque di ogni mese, tutta la documentazione relativa al mese precedente necessaria per l'esecuzione dell'incarico, la quale dovrà essere completa, veritiera e comprensibile.

Il cliente si impegna inoltre a fornire, dietro semplice richiesta di Programmastudio, nella forma che quest'ultima ritiene più opportuna, una dichiarazione attestante la completezza e veridicità della documentazione consegnata.

Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente Programmastudio su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti e controfirmati.

Art. 4 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

E' esclusa ogni responsabilità di Programmastudio per :

- ◆ ritardi, omissioni, errori o inesattezze non direttamente imputabili a Programmastudio;
- ◆ falsità dei dati ed inattendibilità dei documenti forniti dal cliente;
- ◆ perdita di documenti del cliente per furto, incendio, rapina, atti vandalici avvenuti nei locali di Programmastudio.

N.B.: Le eventuali cartelle esattoriali notificate al Cliente per errori commessi da Programmastudio nella compilazione della dichiarazione dei redditi, saranno rimborsate per la sola parte relativa alle SANZIONI, mentre la quota capitale ed interessi resteranno SEMPRE a carico del CLIENTE.

Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d'incarico si sia protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito, Programmastudio, ai sensi dell'art. 1456 C.C. ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera racc. ta R.R. o PEC la propria volontà di avvalersi della presente clausola. In tal caso Programmastudio si impegna ad

adempire agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

Art. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

Si dà atto che Programmastudio attualmente è assicurata per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza N. 40010112000503 contratta con la Compagnia: TUA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia Monza 400101.

Art. 7 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla procedura di Mediazione da parte di un Organismo di Mediazione

Art. 8 – ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Programmastudio ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli artt. 16 e segg. E adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

Art. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente prende atto che il titolare del trattamento dei dati è l'amministratore Unico, sig. Pighetti Massimo, quindi, autorizza Programmastudio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il Cliente attesta di essere stato informato circa :

1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
5. i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03;
6. il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Art. 10 – ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

Art. 11 – REGISTRAZIONE

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti a IVA, l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

Art. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico , si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 13 – ELEZIONE DI FORO ESCLUSIVO

Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano , 31 gennaio 2016

PROGRAMMASTUDIO Spa